

33076 / 14

33076



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
Sezione II penale

Pubblica Udienza  
9 maggio 2014  
Sent. n. 1191/2014  
R.G.N. 40847/2013

composta da

dott. Franco Fiandanese	Presidente
dott. Matilde Cammino	
dott. Margherita B. Taddei	Relatore
dott. Alberto Macchia	
dott. Lombardo Luigi Giovanni	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da

avverso la sentenza n.430/2013 della Corte d'appello di Brescia, IIa sezione penale, del 26.4.2013;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;  
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Massimo Galli , che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia , riconosceva l' attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. equivalente alle aggravanti ed alla recidiva contestate ,riducendo pena inflitta dal Tribunale di Bergamo , in data 15.7.2010 , a \_\_\_\_\_ nella misura di anni tre e mesi due di reclusione ed € 700,00 di multa per i reati di seguito indicati

A ) del reato p. e p. dall'art. 614, commi 1 e 4 c.p. perché si introduceva clandestinamente nell'abitazione di \_\_\_\_\_ con violenza sulle cose, consistita nell'effrazione del vetro di una finestra situata al pianoterra al fine di introdursi nell'abitazione stessa. Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. per aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di furto in abitazione ovvero di rapina in danno di \_\_\_\_\_  
 Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. per aver commesso il fatto profittando di circostanze di tempo e di persone tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, avendo agito in tempo di notte (intorno alle ore numero 1-15 del mattino) e nei confronti di persona ultraottantenne. Con la recidiva ex art. 99, 2° comma (nn. 1 e 2) e 4° comma c.p. perché, essendo già recidivo ed avendo riportato l'ultima condanna nel quinquennio precedente, commetteva un nuovo delitto della stessa indole di altro delitto per cui aveva già riportato condanna. Fatto commesso in \_\_\_\_\_ il 9 settembre 2006

B ) del reato p. e p. dall'art. 628, commi 1 e 2 c.p., perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si impossessava di una collana in oro e di un crocefisso, che sottraeva dall'abitazione di \_\_\_\_\_ , quindi - immediatamente dopo la sottrazione - usava violenza per assicurarsi il possesso della cosa sottratta e per conseguire l'impunità del fatto, colpendo \_\_\_\_\_ con un pugno e \_\_\_\_\_ con uno spintone e provocando la caduta a terra di entrambi. Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. per aver commesso il fatto profittando di circostanze di tempo e di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.  
 Con la recidiva ex art. 99, 2° comma (nn. 1 e 2) e 4° comma c.p. Fatto commesso in \_\_\_\_\_ il 9 settembre 2006.

1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso l'avvocato \_\_\_\_\_ difensore di fiducia dell'imputato, chiedendo l'annullamento della sentenza e deducendo quale unico motivo di doglianza la violazione dell'art.606 comma 1 lett.c) cod.proc.pen. Lamenta che le tracce biologiche utilizzate per la comparazione del DNA sono state prelevate senza le garanzie del contraddittorio, attraverso un escamotage irrituale con atteggiamento ingannevole, in violazione dell'art 13 della Costituzione. Tanto comporterebbe l'inutilizzabilità della prova del DNA che costituisce l'unico elemento di prova a carico del

1.2 Deduce ,inoltre ,il difetto assoluto di motivazione in relazione all'art.133 cod.proc.pen. mancando l'indicazione precisa dei parametri in base ai quali è stata determinata la pena.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

M

2. Il ricorso è fondato su motivi ~~inammissibili~~ *completamente infondati*

9

2.1 Questa Corte si è già più volte pronunciata, con uniformità di valutazione, in ordine alle problematiche relative al prelievo delle tracce biologiche necessarie ad effettuare le comparazioni tecniche necessarie per individuare colui che è portatore del fattore genetico che identifica l'autore del reato e relativa, inoltre, al caso in cui il reperto per effettuare gli esami tecnici di comparazione, sia stato prelevato, in mancanza di uno specifico consenso dell'imputato, nell'ambito di accertamenti cui la persona si è sottoposta per altre e diverse finalità.

2.2 E' già stato affermato da questa Corte, con valutazione che questo collegio condivide e fa propria, che : "... *La mancanza di una espressa previsione nel nostro ordinamento di una norma che stabilisca "casi" e "modalità" per i prelievi "ematici coattivi" per svolgere gli accertamenti DNA, nei limiti stabiliti dalla sentenza costituzionale n. 286 del 1996, non esclude il prelievo di altri reperti biologici, con modalità non invasive e non lesive dell'integrità personale; reperti che gli attuali protocolli medico-scientifici ritengono altrettanto affidabili per svolgere accertamenti sul DNA. Ciò trova conferma nell'art. 349 c.p.p. che prevede espressamente il prelievo di "saliva" o di "capelli", anche senza il consenso dell'interessato mediante autorizzazione scritta dell'autorità giudiziaria.... ( cfr sentenza n.34294 del 2008 rv 240714 in senso conforme rv 232122; rv 251775) .*

2.3 Per altro verso è stato anche chiarito che in tema di indagini preliminari, mentre il prelievo consiste nell'attività di raccolta di dati pertinenti al reato, l'accertamento tecnico si estende al loro studio e valutazione critica secondo canoni tecnico - scientifici. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 34149 del 10.7.2009 dep. 4.9.2009 rv244950) ed , in tema di perizia o di accertamenti tecnici irripetibili, il prelievo del DNA della persona indagata attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici alla stessa attribuibili non è qualificabile quale atto invasivo o costrittivo, ed essendo prodromico all'effettuazione di accertamenti tecnici non richiede l'osservanza delle garanzie difensive mentre nell'ambito di tali incumbenti , le successive operazioni di comparazione del consulente tecnico pretendono l'osservanza delle garanzie difensive. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8393 del 2.2.2005 dep. 3.3.2005 rv 233448).

2.4 La comparazione dei reperti , comunque, ha natura di atto ripetibile (salvo che comporti la totale distruzione dei campioni utilizzati per la comparazione).

M

e comporta un' attività del tutto analoga a quella della comparazione delle impronte papillari prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria, rispetto alla quale la relazione della polizia giudiziaria riguardante la comparazione tra le impronte digitali dell'imputato e quelle rilevate sul luogo del delitto è atto ripetibile, acquisibile al fascicolo del dibattimento solo con il consenso delle parti, che può essere prestato anche tacitamente qualora il comportamento processuale delle stesse sia incompatibile con la volontà contraria all'acquisizione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 34685 in data 8.5.2008 dep. 5.9.2008 rv 241547) .Allo stesso modo l' esame di laboratorio per la individuazione del DNA é un accertamento tecnico per sua natura ripetibile, sicché non richiede il previo avviso per la partecipazione di difensore (art. 359 C.P., norma che proprio per questo si distingue dagli accertamenti tecnici "non ripetibili", menzionati nell'articolo successivo) .Il motivo di ricorso, alla luce dei principi su richiamati si appalesa privo di fondamento.

Inammissibile, perché generica e formulata in modo apodittica ,è ~~anche~~ la censura relativa alla dosimetria della pena della quale i giudici di merito hanno fornito idonea motivazione.

Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., ~~con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso~~, l'imputato ~~che lo ha proposto~~ deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, ~~nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00)~~

**P.Q.M.**

*Rigetta*  
~~Dichiara inammissibile~~ il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ~~e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende~~

Così deciso in Roma il 9 maggio 2014

Il Consigliere estensore

( *M. B. Taddei* )

Il Presidente

( *F. Fiandranese* )

*Franco Fiandranese*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
 IL 25 LUG 2014  
 IL CANCELLIERE  
*Claudia Pignelli*